

N. 1801

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PONTONE, DEMASI, MANTICA e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1996

Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti
e dei consumatori (CONTUC)

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto alla salute, alla sicurezza, all'educazione, all'informazione, alla tutela dei diritti economici, al risarcimento dei danni non sono altro che aspetti consolidati del più ampio «diritto dei consumatori»: un diritto che la Commissione della Comunità economica europea aveva specificatamente indicato sin dal «lontano» 1975! Da ben vent'anni, in sede comunitaria, si parla della difesa degli utenti e dei consumatori e si sollecitano gli Stati affinché anche per il diritto interno «il consumatore» non sia il mero soggetto finale della catena della produzione, con ciò attribuendogli un ruolo per così dire passivo: al contrario, gli deve essere riconosciuta una posizione attiva di controllo e di intervento. In altre parole se, da un lato, il consumatore rappresenta l'ultimo passaggio della catena di produzione e di distribuzione di beni e servizi che così si completa, dall'altro egli rappresenta il «beneficiario» nel senso che tutto il sistema è - e deve essere - finalizzato alla soddisfazione delle sue necessità: è questo l'aspetto essenziale e prioritario, da cui discende in forma quanto mai evidente la necessità di affermare la difesa dei propri diritti.

Dicevamo quindi che in sede comunitaria questa esigenza è stata avvertita da lungo tempo e, di recente, è stata riconfermata in tutta la sua attualità nell'ambito degli accordi di Maastricht laddove nel sottolineare il principio della tutela dei diritti del consumatore, si è allo stesso tempo affermato che tale principio appartiene a pieno titolo alla categoria dei diritti fondamentali della persona.

A livello nazionale e, specificatamente, per quanto concerne il nostro Paese, durante questo periodo si sono andate sviluppando forme spontanee di associazionismo che, a livello privato, hanno cercato di sostenere

e di «dare voce» al singolo consumatore la cui condizione di inferiorità rispetto al mercato organizzato, al grande monopolio, al sistema multinazionale e a quant'altro faccia parte della grande macchina del consumo impedisce di poter esercitare quel controllo che lo vede soggetto e non oggetto del sistema.

Queste associazioni e movimenti di categoria, sorte appunto per la difesa di interessi collettivi che, di volta in volta, vengono appositamente create per l'affermazione di un singolo diritto, hanno contribuito a sviluppare quel senso di responsabilità che non si limita certo alla considerazione del proprio episodio personale, ma che, attraverso il caso specifico, eleva quest'ultimo alla necessità di promuovere la difesa dell'ambiente, del territorio, della qualità della vita, non solo per noi, ma soprattutto per le generazioni future. Ecco che in tutti i Paesi industrializzati la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori ha acquistato una innegabile considerazione da parte dell'opinione pubblica che, anche attraverso i mezzi di comunicazione, cerca di fare «breccia» sulle istituzioni.

In tal senso si deve subito rilevare quanto accaduto in materia processuale dove, nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, alle associazioni di categoria per la difesa di interessi collettivi è stata data la possibilità di sostituirsi alla persona offesa dal reato e di costituirsi parte civile; questa possibilità di rappresentanza in giudizio deve - secondo il disegno di legge che presentiamo - essere riconosciuta anche relativamente al processo civile e a quello amministrativo.

Il fatto che queste associazioni di categoria si siano spesso contrapposte alle istituzioni ha posto in evidenza inefficienza e barriere burocratiche troppo spesso erette a

danno del cittadino. Ecco l'azione di controllo cui prima ci riferivamo, un'azione di controllo vera e propria, grazie alla quale - oggi - si è potuto avviare un costruttivo confronto: ad esempio, oggi è sempre più frequente la richiesta di parere alle associazioni di consumatori in merito all'azione pubblica.

L'istituzione quindi del «Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori», così come previsto nel nostro disegno di legge, non solo si impone, ma riteniamo sia un atto dovuto che non può essere ulteriormente rimandato. Si tratta della necessità di avere certezza e chiarezza dei

soggetti che operano nel sistema socio-economico: solo così viene riconfermata l'importanza del ruolo che essi rivestono, attribuendo loro la giusta autorevolezza e, al tempo stesso, anche il singolo cittadino avrà la certezza di rivolgersi ad un'associazione legittimamente riconosciuta.

Per questi motivi, brevemente esposti, ma che sono certamente noti in tutta la loro attualità a ciascuno di noi, confidiamo in un dibattito fruttuoso e celere di questa nostra iniziativa, tale da poter finalmente istituire un organo centrale in materia di tutela dei diritti dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CON-TUC), di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri.

Art. 2.

1. Il Consiglio è composto da:

a) un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) dodici rappresentanti delle Associazioni di consumatori e di utenti che abbiano la presenza in almeno cinque regioni e/o province autonome;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;

g) un rappresentante del Ministero della sanità;

h) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

i) un avvocato dello Stato.

2. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un vice-presidente e due segretari. Il Presidente deve essere eletto fra i rappresentanti delle istituzioni.

3. Il Consiglio può decidere di far partecipare alle proprie riunioni esperti o rappresentanti di enti e centri di ricerca altamente qualificati, nonché rappresentanti delle regioni, di enti locali, o di altri enti sia pubblici che privati.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto alla nomina del Consiglio.

2. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

3. Entro trenta giorni dalla sua nomina, il Consiglio deve essere convocato per la prima seduta nella quale viene adottato il regolamento interno che definisce anche le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti.

Art. 4.

1. È compito del Consiglio:

a) esprimere parere sui disegni di legge sia di iniziativa governativa che di iniziativa parlamentare nonché sugli schemi di decreto o di regolamento che possono riguardare, anche indirettamente, i diritti e gli interessi degli utenti e dei consumatori;

b) verificare il rispetto e l'adeguamento ai programmi ed alle politiche comunitarie in materia di tutela dei diritti dei consumatori;

c) promuovere relazioni con Stati esteri e con altri organismi comunitari ed internazionali per il coordinamento e la definizione di piani di intervento per il rispetto dei diritti dei consumatori;

d) stabilire rapporti con organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea che si occupino prevalentemente della difesa di consumatori;

e) elaborare programmi, anche attraverso la promozione di specifiche pubblicazioni, per la diffusione presso i consumatori e gli utenti di tutte le informazioni necessarie alla tutela dei loro diritti;

f) individuare e definire piani di intervento per le materie che riguardano la difesa dei consumatori, da realizzarsi, eventualmente, anche in collaborazione con le specifiche associazioni del settore;

g) formulare proposte riguardanti le materie di cui alla lettera *a)*;

h) tenere presso la propria sede l'elenco delle associazioni legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori ai sensi della presente legge, registrando, oltre agli elementi fondamentali di ciascuna associazione, anche i riferimenti relativi alle azioni giudiziarie intraprese.

Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, iscrive in un apposito elenco le associazioni degli utenti e dei consumatori che sono legittimate ad agire in giudizio in sede civile, penale ed amministrativa.

2. Sono legittimate ad agire in giudizio in sede civile, penale ed amministrativa le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico quale associazione senza scopo di lucro;

b) avere una composizione democratica secondo principi specificamente contenuti nel proprio statuto;

c) avere come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori;

d) avere una presenza sul territorio nazionale in almeno cinque regioni o province autonome, e con un numero di iscritti per singola regione o provincia autonoma pari ad almeno lo 0,2 per cento della stessa popolazione;

e) tenere libri contabili da cui risultino in forma chiara ed evidente tutte le entrate e tutte le spese;

f) escludere dall'appartenenza all'associazione le persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi o legami con i settori della produzione, del commercio o dei servizi in contrasto con le finalità istituzionali dell'associazione;

g) tenere l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate.

3. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui alla presente legge sono altresì legittimate a promuovere la costituzione di collegi arbitrali da comunicare al CONTUC.

